

Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2012, n. 93-3803

DD.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012 e n. 52-3653 del 28.3.2012 ("Criteri ed indirizzi relativi all'ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA"). Modifica.

A relazione del Presidente Cota:

Vista la D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012 con la quale sono stati approvati i "Criteri ed indirizzi relativi all'ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA";

vista la D.G.R. n. 52-3653 del 28.3.2012 con la quale sono stati apportati modifiche ed integrazioni ai Criteri di cui sopra;

preso atto che dalla lettura delle premesse dei provvedimenti sopra richiamati non risulta chiara e incontrovertibile la volontà della Giunta regionale in ordine alle modalità da adottare per procedere all'ulteriore ammissione dei cacciatori residenti nella Regione Piemonte in più Comprensori alpini (C.A.);

ritenuto opportuno precisare che la disposizione che consente l'ammissione di cacciatori residenti a più CA piemontesi nasce dall'esigenza di:

- far fronte al continuo incremento delle spese gestionali che i CA devono sostenere;
- ridurre l'entità dei danni alle produzioni agricole ed il numero dei sinistri stradali imputabili a specie ungulate;
- consentire il completamento dei piani di prelievo selettivo di tali specie;

considerato che tali obiettivi sono di interesse generale ed in quanto tali non derogabili;

ritenuto, ciò stante, di precisare che le ulteriori ammissioni ai CA di cacciatori residenti non costituiscono una facoltà bensì un obbligo a carico dei Comitati di gestione dei medesimi organismi;

ritenuto, pertanto di modificare i "Criteri ed indirizzi per l'ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA" come segue:

- l'art. 2, comma 2, è così sostituito:

“ 2. I Comitati di gestione degli A.T.C. in cui risultino posti disponibili dopo l'accettazione delle domande di nuova ammissione, devono procedere all'assegnazione dei posti liberi ai cacciatori che risultano già ammessi ad altri A.T.C. della Regione Piemonte. I Comitati di gestione dei C.A. in cui risultino posti disponibili dopo l'accettazione delle domande di nuova ammissione, devono procedere all'ammissione dei cacciatori residenti nella Regione Piemonte che risultano già ammessi ad altri C.A. piemontesi. I Comitati di gestione dei C.A. possono, altresì, ammettere cacciatori residenti in altre Regioni o all'estero che risultano ammessi ad un C.A., fermo restando quanto stabilito dall'art. 19 della l.r. 70/1996.”;

dato atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica alla voce "Criteri ed indirizzi per l'ammissione dei cacciatori nei CA e negli ATC per la stagione venatoria 2012/2013 (testo coordinato)", al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm.

Dell'avvenuta pubblicazione sul sito regionale sarà data comunicazione al Corpo forestale dello Stato, alle Province, agli ATC ed ai CA ed alle associazioni agricole, di protezione ambientale e venatorie. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria anzidetti devono dare adeguata pubblicizzazione al presente provvedimento;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

per le motivazioni esposte in premessa,

- di apportare la seguente modifica ai “Criteri ed indirizzi per l'ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA”, approvati con D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012 e modificata ed integrata con D.G.R. n. 52-3653 del 28.3.2012:

- l'art. 2, comma 2, è così sostituito:

“ 2. I Comitati di gestione degli A.T.C. in cui risultino posti disponibili dopo l'accettazione delle domande di nuova ammissione, devono procedere all'assegnazione dei posti liberi ai cacciatori che risultano già ammessi ad altri A.T.C. della Regione Piemonte. I Comitati di gestione dei C.A. in cui risultino posti disponibili dopo l'accettazione delle domande di nuova ammissione, devono procedere all'ammissione dei cacciatori residenti nella Regione Piemonte che risultano già ammessi ad altri C.A. piemontesi. I Comitati di gestione dei C.A. possono, altresì, ammettere cacciatori residenti in altre Regioni o all'estero che risultano ammessi ad un C.A., fermo restando quanto stabilito dall'art. 19 della l.r. 70/1996.”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica avente la denominazione “Criteri ed indirizzi per l'ammissione dei cacciatori nei CA e negli ATC per la stagione venatoria 2012/2013 (testo coordinato)”, al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm.

Dell'avvenuta pubblicazione sul sito regionale sarà data comunicazione al Corpo forestale dello Stato, alle Province, agli ATC ed ai CA ed alle associazioni agricole, di protezione ambientale e venatorie. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria anzidetti devono dare adeguata pubblicizzazione al presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato